

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CENTRO D'INIZIATIVA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E L'EDUCAZIONE SANITARIA - CIPES"

(Iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nella Sezione regionale, con il n.3/RP)

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 30 maggio 2016

Titolo I. Costituzione - Sede - Durata - Finalità – Soci

Art. 1 - Costituzione. Durata.

1. È costituita l'Associazione "Centro d'Iniziativa per la Promozione della Salute e l'Educazione Sanitaria" siglabile in CIPES.
2. L'Associazione non ha alcun fine di lucro e ha durata illimitata, è permanentemente aperta a chiunque, persona fisica o persona giuridica, sia interessato alla materia della promozione della salute e dell'educazione sanitaria.
3. L'Associazione rappresenta il Piemonte nella "Unione Internazionale per la Promozione alla salute e l'Educazione Sanitaria (IUHPE/UIPES)".

Art. 2 - Sede legale.

1. Il CIPES ha sede in Torino.

Art. 3 - Ambito di applicazione. Validità.

1. Il presente Statuto disciplina l'attività del CIPES in conformità delle norme contenute nel medesimo e di quanto deliberato dagli organi associativi.

Art. 4 - Finalità e compiti.

1. Il CIPES ha il fine di favorire lo sviluppo, senza vincoli geografici, della promozione della salute e dell'educazione sanitaria, considerate come mezzi fondamentali per migliorare lo stato di salute della popolazione.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, l'Associazione si propone di:

- a. promuovere ed agevolare la costituzione di organizzazioni locali per la promozione della salute, assicurando loro la opportuna collaborazione tecnica, organizzativa e coordinandone l'attività;
- b. rappresentare, sul territorio nazionale, un organo permanente di collegamento e consultazione tra gli Enti, le Associazioni, le persone fisiche o giuridiche, che interagiscono nel campo della promozione della salute e dell'educazione sanitaria;
- c. facilitare lo scambio di informazioni ed il confronto delle esperienze in ogni campo teorico

- d. ed applicativo della promozione della salute e dell'educazione sanitaria;
 - d. incoraggiare la ricerca scientifica e gli studi sperimentali sulle metodiche più efficaci di promozione della salute e di educazione sanitaria, sia di gruppo sia individuale;
 - e. favorire l'adeguata preparazione in materia di promozione della salute e di educazione sanitaria delle categorie professionali e di tutti gli altri operatori ad essa direttamente interessati;
 - f. contribuire alla formazione di una opinione pubblica sensibile ai problemi della salute fisica, mentale e sociale attraverso l'informazione e la partecipazione;
 - g. realizzare attività di formazione per costruire competenze sulla promozione della salute e l'educazione sanitaria nei diversi contesti istituzionali e funzionali: sanità, istruzione, enti locali, servizi sociali e socio-assistenziali e, in termini più generali, in tutti i contesti in cui la promozione della salute possa costituire strategia di miglioramento delle condizioni di benessere dei singoli e delle comunità;
 - h. procedere alla raccolta, produzione e divulgazione di documenti, di qualsiasi tipo o genere, che possano essere di supporto agli interventi educativi;
 - i. stampare ed editare periodici il cui contenuto sia connesso alla materia della promozione della salute e dell'educazione sanitaria;
 - j. favorire qualunque altra attività che possa facilitare il raggiungimento dello scopo sociale, purché connessa ed attinente all'educazione sanitaria ed alla promozione della salute.
2. In particolare il CIPES potrà:
 - a. attivare il coordinamento delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato su problematiche di interesse generale, regionale e/o locale, comunque connesse alla promozione della salute e all'educazione sanitaria;
 - b. realizzare iniziative rivolte a promuovere la partecipazione dei cittadini alla promozione della salute;
 - c. favorire la collaborazione dei Soci, tra di loro e con Enti, sia pubblici sia privati, interessati alla promozione della salute ed all'educazione sanitaria;
 - d. svolgere opera di sensibilizzazione sulle materie della promozione della salute e dell'educazione sanitaria favorendo iniziative, promuovendo attività e divulgando materiali rilevanti per la promozione della salute;
 3. Il CIPES ha piena autonomia amministrativa ed organizzativa.
 4. Il CIPES potrà sempre compiere le operazioni di qualunque tipo o natura funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale.

5. Il CIPES opera nell'ambito degli indirizzi di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
6. Per il perseguimento dei fini istituzionali il CIPES si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 - Soci effettivi, Presidente onorario, Soci onorari.

1. Può essere "Socio effettivo" del CIPES chiunque operi nel campo della promozione della salute e dell'educazione sanitaria e/o sia interessato al loro sviluppo e che, in qualsiasi modo, intenda coadiuvare l'Associazione nel conseguimento dei suoi fini. Per aderire è sufficiente versare la quota associativa, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.
2. Può essere eletto, da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, il "Presidente onorario" tra chi abbia rivestito per almeno tre mandati la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.
3. Possono essere nominati, da parte dell'Assemblea e su proposta del Consiglio Direttivo, "Soci onorari" quelle personalità che abbiano particolarmente contribuito all'attività dell'Associazione.

Titolo II. Gli organi dell'Associazione

Art. 6 - Organi direttivi dell'Associazione. Altre funzioni.

1. Gli organi del CIPES sono:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente dell'Associazione;
2. Altre cariche dell'Associazione sono:
 - a. i vice-Presidenti;
 - b. il Segretario;
 - c. il Tesoriere;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Tutti i Soci possono candidarsi a fare parte degli organi dell'Associazione ovvero a ricoprire le cariche e funzioni previste dal presente Statuto.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, effettivi ed onorari. Ogni componente presente non può essere titolare di più di quattro deleghe, oltre il proprio voto.
2. L'Assemblea:
 - a. determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
 - b. approva la relazione annuale generale del Presidente sull'azione svolta dall'Associazione;

- c. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. elegge, su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori
- e. nomina il Presidente onorario e i Soci onorari;
- f. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, relativo all'esercizio finanziario precedente, entro il trentuno maggio di ogni anno;
- g. approva lo Statuto dell'Associazione e le sue eventuali modificazioni;
- h. decide sullo scioglimento dell'Associazione;
- i. decide su tutte le altre questioni che gli organi dell'Associazione riterranno di sottoporle e su quant'altro inderogabilmente rimesso dalle norme alla sua competenza.

Art. 8 - Svolgimento dei lavori.

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della vita dell'Associazione: ad essa si dovrà ricorrere ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
2. Sessioni straordinarie dell'Assemblea possono essere convocate in qualunque momento su iniziativa del Presidente ovvero dietro richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.
3. L'avviso di convocazione, insieme all'ordine del giorno, deve essere comunicato, mediante semplice lettera ovvero via fax od e-mail, recapitata al domicilio segnalato all'atto dell'iscrizione, a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data della seduta.
4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza di voti, ad eccezione di quanto previsto dagli art. 21 e 22 che seguono.
5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, ovvero, in sua assenza o mancanza, da uno dei vice-Presidenti o, in loro assenza o mancanza dal consigliere presente più anziano di età.
6. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano ovvero per corrispondenza, via fax o via e-mail. Se, su richiesta di almeno un terzo dei partecipanti è stabilito che la votazione sia a scrutinio segreto, il Presidente nomina due scrutatori tra i Soci presenti.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo si compone di non più di 30 membri eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio; i suoi membri sono rieleggibili sino a un massimo di tre mandati, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il rinnovo totale o parziale del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere tutti o parte dei componenti uscenti. Il calcolo dei mandati ricoperti, ai fini del raggiungimento del limite indicato, decorre dalla

elezione successiva alla approvazione del presente Statuto.

3. Esso deve essere convocato almeno due volte all'anno dal Presidente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Il Presidente dovrà ottemperare a tale richiesta nei venti giorni successivi. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, a mezzo lettera semplice, fax o e-mail con avvisi comunicati almeno otto giorni prima di quello della seduta.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo dei componenti.
5. I componenti elettivi del Consiglio Direttivo potranno validamente giustificare la propria assenza per un massimo di tre sedute consecutive.
6. L'Assemblea, al fine di permettere un corretto svolgimento dei compiti del Consiglio Direttivo, nel caso si verifichi la necessità di sostituire i componenti del Consiglio venuti meno per qualsiasi motivo, procede nella prima riunione alla loro sostituzione. I componenti così individuati rimarranno in carica per il restante periodo di compimento del triennio di nomina.

Art. 10 – Competenza del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a. elegge, nel proprio ambito, il Presidente, i vice Presidenti, il Segretario generale, il Tesoriere; il il Collegio dei Revisori dei Conti e, su proposta del Presidente, il Segretario dell'Associazione;
 - b. decide sull'ammissione degli aspiranti soci;
 - c. individua le strutture e i mezzi per la realizzazione delle iniziative dell'Associazione;
 - d. nomina il Comitato Scientifico;
 - e. predispone la proposta di bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - f. formula il programma annuale sulla base delle linee indicate dall'Assemblea;
 - g. predispone i regolamenti dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - h. adotta, qualora motivi di particolare urgenza lo richiedano, provvedimenti di competenza dell'Assemblea. Il provvedimento adottato dovrà essere adeguatamente motivato. In tale evenienza l'atto dovrà essere sottoposto, da parte del Presidente, a pena di decadenza, alla prima Assemblea utile, e comunque non oltre sei mesi dall'adozione per la sua ratifica.

Art. 11 - Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo nel proprio seno a maggioranza dei componenti e resta in carica per tutta la durata del Consiglio. È rieleggibile sino ad un massimo di tre

mandati salvo il caso in cui nessun associato sia disponibile a ricoprire la carica: in questo caso il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente uscente. Il calcolo dei mandati ricoperti, ai fini del raggiungimento del limite indicato, decorre dall'elezione successiva alla approvazione del presente Statuto.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; egli, sovrintende alla gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari all'ordinato funzionamento dell'attività dell'Associazione.
3. Il Presidente può delegare la firma ai vice-Presidenti. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal vice-Presidente Vicario.
4. Il Presidente convoca e presiede gli organi associativi, predisponendone l'ordine del giorno.
5. Il Presidente, in casi particolari, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che vanno ratificati nella prima riunione dello stesso.

Art. 12 - I vice-Presidenti.

1. I vice-Presidenti sostituiscono il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, alla presidenza degli organi associativi ed alla gestione ordinaria dell'Associazione. E' facoltà del Presidente indicare tra i vice Presidenti un vicario.
2. Su incarico del Presidente possono sovrintendere alle attività di specifici settori.

Art. 13 - il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge, tra i Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. I Revisori Contabili durano in carica tre anni e possono essere rieletti per 3 volte consecutive.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 14 - Il Tesoriere.

1. Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea.
2. Garantisce lo svolgimento di tutte le attività amministrative e contabili e la corretta gestione della sede sociale e dei materiali ed arredi di vario genere, secondo le prescrizioni dell'apposito regolamento.

Art. 15 - Il Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, redige i verbali delle sedute degli organi associativi, Coordina le attività organizzative e di segreteria.

Art. 16 - Il Comitato Scientifico.

1. Il Comitato Scientifico si compone di non più di venti membri, designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, scelti tra studiosi e personalità, anche non aderenti all'Associazione, che, comunque, ne condividano finalità e compiti e siano disponibili a contribuire alla loro realizzazione.

Titolo III - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 17 - Quote associative.

1. Gli aderenti all'Associazione sono tenuti a contribuire agli oneri conseguenti all'attività della medesima mediante il versamento di una quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo; a quest'ultimo compete in via esclusiva definire le modalità di versamento della quota associativa annuale.
2. L'impegno associativo ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato, per l'identico periodo, ove non sia stata notificata al Presidente formale lettera di recesso almeno tre mesi prima della scadenza.
3. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione piena e senza alcuna riserva delle norme contenute nei diversi atti dell'Associazione stessa.
4. La quota associativa è da intendersi intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; essa, inoltre, non è rivalutabile.

Art. 18 - Esercizio sociale.

1. La chiusura dell'esercizio sociale è fissata al 31 dicembre di ogni anno.
2. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 19 - Entrate.

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

1. dalle quote associative dei Soci effettivi;
2. dai contributi straordinari degli stessi Soci;
3. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
4. dai proventi derivanti dalle attività e dalle iniziative stabilite dagli organi dirigenti nel rispetto delle finalità sociali;
5. da lasciti e donazioni.

Art. 20 - Regolamento interno.

1. Il Regolamento interno deve disciplinare le modalità di lavoro e di organizzazione delle attività

dell'Associazione ed è strumento di attuazione del presente Statuto.

2. Al Regolamento interno potranno essere aggiunti allegati su singoli aspetti dell'attività: essi formeranno parte integrante e sostanziale del medesimo.

Titolo IV - Norme finali

Art. 21 - Modifiche allo Statuto dell'Associazione.

1. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea con la presenza della maggioranza dei Soci e con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.
2. Ogni volta che si procederà alla modifica ovvero alla integrazione del presente Statuto, alla relativa delibera assembleare dovrà essere allegata una copia completa ed integrale del nuovo testo.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione.

1. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione CIPES è approvata dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
2. In questo caso, nella medesima delibera di scioglimento, l'Assemblea nominerà un liquidatore, fissando, altresì, le modalità di riparto dell'eventuale residuo attivo. Questo dovrà essere destinato a favore di uno o più enti scelti tra quelli le cui finalità presentano maggiori analogie con quelle del CIPES ovvero devoluto ad altro ente aventi fini di pubblica utilità, sentito, comunque, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione.

Art. 24 - Riferimento alla legge in generale.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento interno e di attuazione, nel codice civile e in tutte le altre vigenti in materia, in particolare le norme relative all'associazionismo di Promozione Sociale.

Titolo V - Norma transitoria.

Art. 25 - Applicazione del presente Statuto.

1 - In sede di applicazione della disciplina del presente Statuto, le determinazioni già assunte dagli organi del CIPES, in base alla disciplina dello Statuto precedente, restano comunque valide applicandosi le norme qui contenute solo per il futuro.

2 - Gli organi del CIPES già eletti, nominati ovvero designati, in quanto compatibili, restano in carica sino alla loro scadenza naturale, compreso il caso di *prorogatio*, divenendo i relativi organi dell'Associazione.